

Consultabili i dati del fisco

Per il Consiglio di stato cittadini e imprese possono chiedere copia delle dichiarazioni dei redditi delle controparti. E anche i dati bancari trasmessi all'anagrafe tributaria

Per difendersi in giudizio il privato e l'impresa possono chiedere al fisco di avere la visione delle comunicazioni degli organismi finanziari al fisco. È quanto deciso dal Consiglio di stato, con la sentenza della sezione IV, del 14 maggio 2014, n. 2472,

che apre la possibilità di utilizzare la trasparenza amministrativa per avere informazioni da utilizzare in giudizio, anche ad esempio contro i propri debitori in cause per il recupero del credito.

Ciccia a pag. 23

Il Consiglio di stato rende disponibili i dati finanziari trasmessi all'Anagrafe tributaria

I dati del fisco non sono segreti

Possibile chiedere di visionare i dati bancari dei partner

Per difendersi in giudizio imprese e cittadini possono chiedere i dati finanziari

Confermato il diritto di ricevere copia della dichiarazione dei redditi

I dati bancari trasmessi all'anagrafe tributaria si possono visionare ma non copiare

DI ANTONIO CICCIA

Anagrafe dei conti aperta ai cittadini. Per difendersi in giudizio il privato e l'impresa possono chiedere al fisco di avere la visione delle comunicazioni degli organismi finanziari al fisco.

È quanto deciso dal Consiglio di stato, con la sentenza della sezione IV, del 14 maggio 2014, n. 2472, che apre la possibilità di utilizzare la trasparenza amministrativa per avere informazioni da utilizzare in giudizio, anche ad esempio contro i propri debitori in cause per il recupero del credito.

Nel caso specifico un coniuge ha chiesto all'Agenzia dell'entrate di avere copia dei documenti fiscali relativi alla moglie.

Nel dettaglio oggetto della richiesta di accesso sono stati le dichiarazioni dei redditi i contratti di locazione a terzi delle proprietà immobiliari, ma anche le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari alla cosiddetta anagrafe dei conti. Ciò per poterli depositare nel processo di separazione personale, con lo scopo di dimostrare la capacità reddituale della signora.

Non avendo risposto esplicitamente sulla richiesta si è formato il silenzio rigetto e il marito ha fatto ricorso al Tar per avere i documenti. Il tribunale amministrativo gli ha dato ragione, ma l'Agenzia delle entrate e il Garante della privacy hanno appellato la decisione.

Il Consiglio ha in gran parte confermato la sentenza del Tar.

Palazzo Spada, in primo luogo, ha accertato che le «comunicazioni» relative ai rapporti finanziari costituiscono documento amministrativo, poiché si tratta di atti utilizzabili dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se non formati da questa. Le comunicazioni delle banche all'anagrafe tributaria non sono atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, e non sono mere informazioni. Peraltro la normativa di settore impone un accesso in una forma minore: solo la visione e non la copia. Vediamo perché.

L'articolo 7 del dpr 605/1973 ha previsto l'obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione, in un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria, denominata archivio dei rapporti finanziari, dell'esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto.

La sentenza

in esame precisa che non è vero che le comunicazioni delle banche, una volta riversate nell'archivio dei rapporti finanziari, possano essere utilizzate unicamente dall'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza. Si devono, infatti, applicare i principi generali e in particolare l'articolo 24 della legge 241/1990. Questo articolo demanda alle singole amministrazioni di indicare in un apposito regolamento gli atti sottratti all'accesso.

Il Consiglio di stato ha analizzato al dm 603/1996, nel quale non si trovano esclusioni all'accesso nel senso invocato da fisco e garante. È vero che il decreto sottrae all'accesso la documentazione finanziaria, eco-



nomica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; ma si aggiunge che va però garantita «la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta».

La disposizione è stata ritenuta dal Consiglio di stato in linea con il comma 7 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, da cui emerge la necessità di effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare con la visione o l'accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi. Insomma l'esigenza di difendersi batte la privacy.

L'ordinamento, più in generale, spiega la decisione, delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi: nel più elevato, spiega la sentenza, si richiede la necessità di una situazione di «pari rango» rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la «stretta indispensabilità» e, infine, la «necessità».

In tutti e tre i casi, quindi, l'istanza di accesso deve essere motivata in modo rigoroso; fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra «diritto» all'accesso a una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a

fini difensivi; a questo proposito l'interessato deve anche allegare elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla «conoscenza» necessaria alla linea difensiva: insomma si deve autodichiarare dove si vuole andare a parare con i documenti richiesti.

Nel caso concreto il Consiglio di stato ha bilanciato la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, e ha ritenuto queste esigenze prevalenti con il diritto alla riservatezza su dati «sensibili» del coniuge.

Da qui la decisione di rendere disponibili, ma solo mediante visione (non copia), le comunicazioni sui rapporti bancari e finanziari. Mentre è stato confermato il diritto alla copia di dichiarazioni di redditi e contratti di locazione. Va sottolineato che il consiglio di stato non ha affrontato un profilo: la legge 15/2005, nel riformare la legge 241/1990, all'articolo 22 ha definito il diritto come diritto di avere sia la visione sia la copia dei documenti, e quindi autorizzerebbe a ottenere anche la copia dell'anagrafe dei conti. Si potrebbe sostenere, infatti, che il regolamento sull'accesso dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi modificato dalla legge 15/2005.